

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CATANIA**

N. 6090/2011 SIUS

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Letti gli atti relativi al ricorso formulato da [REDACTED] nato a [REDACTED]  
il [REDACTED]

rilevato che in detto ricorso il detenuto lamenta:

- 1) la condizione di sovraffollamento della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" ove il medesimo si trova attualmente detenuto, condizione che lo obbliga a convivere nella camera detentiva con altri dieci detenuti;
- 2) il fatto di rimanere chiuso nella camera detentiva per ventidue ore;
- 3) il fatto che la camera detentiva è dotata di un solo servizio igienico, che non si provvede ad alcuna disinfestazione e che lo scarico dell'acqua non risulta funzionante;
- 4) il fatto di essere costretto a dormire collocando il materasso sul tavolino a causa dell'insufficienza dei letti;
- 5) il fatto di dover convivere con altri detenuti fumatori;
- 6) la carenza di spazi destinati alla socialità, l'inesistenza di spazi destinati all'esercizio fisico, l'impossibilità di fruire della biblioteca e l'impossibilità di pranzare o cenare al di fuori della propria camera detentiva;
- 7) la mancanza nel bagno di acqua calda e di areazione;
- 8) la mancanza di riscaldamento della struttura carceraria e, quindi, anche della camera detentiva ove è ristretto;
- 9) la difficoltà d'usufruire della possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno della struttura carceraria;
- 10) il fatto di provvedere alla pulizia della camera detentiva con prodotti acquistati a proprie spese, unitamente ai prodotti destinati all'igiene intima;
- 11) il fatto che i famigliari siano costretti ad estenuanti file lungo il muro di cinta dell'istituto penitenziario per poter godere dei colloqui con il detenuto;

12) il fatto che risultano numerosi i casi di autolesionismo, oltre che di suicidio in carcere;

13) la carenza dei sistemi di prevenzione del danno alla salute all'interno della struttura carceraria in questione;

14) la carenza di personale e di strutture preposte ad attività di formazione e di risocializzazione;

rilevato, ulteriormente, che il detenuto richiede conseguentemente a questo Magistrato di Sorveglianza:

a) l'accertamento e la dichiarazione delle lesioni dei diritti soggettivi (previsti dall'ordinamento penitenziario, dall'art. 3 dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione) sofferti all'interno della Casa circondariale di Catania "Piazza Lanza" per detenzione inumana e degradante in conseguenza del sovraffollamento e delle lamentate condizioni di detenzione;

b) il ripristino delle condizioni di legalità e di umanizzazione della detenzione;

c) la sostituzione della misura custodiale in carcere con altra misura;

d) la liquidazione a titolo di indennizzo della somma di euro 1.000,00 o della maggiore somma ritenuta congrua per il danno morale subito, oltre a spese e competenze legali per la procedura;

premessi, altresì, che in relazione alla richiesta di cui al superiore punto c) (sostituzione della misura custodiale in carcere con altra misura) è stata già disposta ad opera di questo Magistrato la registrazione di un separato procedimento (n. 2011/6182 SIUS) e che con provvedimento in data 21/12/2011 l'istanza è stata trasmessa al Giudice delle indagini preliminari di Catania, in quanto lo [REDACTED] riveste la posizione giuridica di detenuto in attesa di giudizio;

letta la relazione trasmessa dal Direttore della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" in data 28/02/2012;

osservato che in detta relazione con riferimento al punto n. 1 si riconosce la situazione di grave sovraffollamento della struttura penitenziaria in oggetto, specificandosi che alla mezzanotte del 27/02/2012 risultavano presenti 545 detenuti (compresi i detenuti del reparto Nicito), a fronte di una capienza regolamentare di 155 detenuti e di una capienza tollerabile di 221 detenuti; il Direttore, inoltre, precisa che la capienza dell'istituto individuabile, invece, in relazione allo spazio di mq 3 a persona (così come ricavabile dalla sentenza del

16/07/2009 della Corte europea dei diritti dell'uomo, affinché non vi sia violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) è pari a 381 detenuti; precisa, inoltre, che il sovraffollamento è un fenomeno di carattere nazionale, che nella struttura carceraria di Catania "Piazza Lanza" si apprezza, in particolare, in ragione del fatto che la medesima struttura risulta l'unica di riferimento nel territorio di Catania in relazione alla restrizione di detenuti per reati comuni e che alle direzioni carcerarie non è consentito non ricevere i soggetti arrestati in virtù dell'obbligo a riceverli stabilito dall'art. 22 comma I del D.P.R. 230/2000; specifica, ancora, che il Provveditorato Regionale per l'amministrazione penitenziaria della Sicilia provvede periodicamente a cd "sfollamenti" e che, tuttavia, talvolta, il numero degli ingressi nuovi e successivi allo sfollamento risulta superiore a quello dei detenuti trasferiti altrove; il direttore, invece, riferisce che fino adesso non è stato possibile disporre il trasferimento di detenuti al di fuori della Regione (circostanza quest'ultima rappresentata al competente Ufficio superiore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) in considerazione della situazione nazionale costantemente monitorata dal suddetto DAP;

osservato che, in relazione agli altri punti del reclamo dello [REDACTED] il Direttore della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" osserva:

2) che l'accesso ai cortili passeggio per la fruizione dell'aria aperta ex art. 10 O.P. avviene nelle fasce orarie previste dal regolamento interno dell'istituto e, cioè, per due ore nella fascia antimeridiana e per ulteriori due ore nella fascia pomeridiana, per un totale di quattro ore giornaliere, oltre al tempo ulteriore trascorso al di fuori della camera per motivi diversi in relazione ai singoli detenuti;

3) che in tutti i reparti detentivi (ad eccezione del Reparto Nicito, che si compone di 20 camere con una dimensione di mq 7,6 circa ciascuna) è presente in ogni camera la doccia (in aggiunta al bidet nel reparto femminile) e che alla disinfezione della struttura provvede una ditta specializzata incaricata due volte al mese;

4) che lo [REDACTED] è stato alloggiato prima nella camera detentiva n. 20 del reparto Simeto e, successivamente, nella camera n. 24 del reparto Anemano, ove attualmente ancora si trova e che al medesimo, così come a tutti i detenuti,

è stato sempre assegnato un posto letto con branda e materasso, sebbene la condizione di grave sovraffollamento della struttura impone l'impiego di letti a castello sovrapposti sino a quattro;

5) che in ciascuno dei due reparti detentivi (Simeto e Anemano) vi sono due camere per detenuti fumatori e che a tali camere i detenuti possono essere assegnati ad istanza degli stessi, ma che non risulta agli atti nessuna richiesta dello Scafidi di assegnazione ad una camera per soggetti non fumatori;

6 e 14) che esiste presso la struttura un'Area Polivalente Corsi ed Attività utilizzata per le attività trattamentali alle quali provvedono operatori con sovradimensionamento del carico di lavoro determinato dal grave stato di sovraffollamento della struttura carceraria; che le attività trattamentali comprendono attività di laboratorio, attività a sostegno dei rapporti tra detenuti e famiglia di origine ed attività di formazione professionale, oltre che attività didattiche svolte in apposite aule scolastiche (per quattro classi di scuola elementare e quattro classi per scuola media); che risultano in corso programmi d'inclusione sociale e lavorativa, oltre che attività di volontariato (con servizi di banco vestiario, di colloqui individuali con la popolazione detenuta, attività d'istruzione religiosa, attività di animazione della Santa Messa e servizio di biblioteca, regolarmente fruibili dai detenuti); che non esistono palestre, ma esiste un campo sportivo (utilizzabile, quindi, per attività sportive) fruibile dai detenuti nelle giornate e negli orari stabiliti dal regolamento interno; che in particolare, risulta che in data 13/12/2011 lo Scafidi è stato sottoposto ad accertamento sanitario per l'idoneità alla frequenza del campo sportivo e che, pertanto, egli è autorizzato a fruirne; che, inoltre, lo [REDACTED] in relazione alle varie attività trattamentali esistenti, ha fatto richiesta di frequentare esclusivamente la scuola elementare (scuola che egli attualmente frequenta con regolarità); egli, invece, non ha presentato domanda di partecipazione ad altre attività di formazione, né ha fatto richiesta di accedere al servizio di biblioteca

7) che nelle docce presenti in tutte le camere detentive (ad eccezione del reparto Nicito) viene erogata tutti i giorni l'acqua calda in conformità alle fasce orarie previste dal regolamento interno (fasce orarie di recente allargate con apposito ordine di servizio, compatibilmente con il buget per il corrente anno sul

competente capitolo di bilancio) e che nelle camere detentive filtra la luce naturale attraverso finestre prive di schermature;

8) che il servizio di riscaldamento è stato mantenuto all'interno della struttura carceraria al minimo delle ore di funzionamento fin quando le risorse finanziarie della struttura lo hanno consentito e che, in quanto non obbligatorio, successivamente è stato eliminato con decisione comunicata ai competenti Uffici superiori per non incorrere in responsabilità contabile; che per il corrente anno finanziario si è registrato un aumento dei fondi, ma, nel tentativo di riavviare l'impianto di riscaldamento, sono state rilevate perdite che non ne consentono attualmente l'utilizzo, pur se con nota del 3/02/2012 è stato richiesto al competente ufficio tecnico del Provveditorato Regionale un sopralluogo; che tale sopralluogo è già stato effettuato e che la Direzione carceraria è in attesa di ricevere indicazioni in ordine alla tipologia di intervento da effettuare ed alla copertura dei relativi costi;

9) che è possibile svolgere all'interno della struttura carceraria attività lavorativa (in media lavorano circa 45 detenuti al giorno compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate per il pagamento delle mercedi) con rotazione quadrimestrale sulla base della graduatoria formulata dall'apposita commissione; che il recente aumento del budget in materia, nella misura del 61%, consentirà nel corrente anno l'avviamento al lavoro di un maggior numero di detenuti; che, tuttavia, non risulta alcuna richiesta di ammissione al lavoro presentata dallo Scafidi;

10) che i materiali per la pulizia delle camere detentive vengono distribuiti con cadenza mensile; mentre la cadenza è trimestrale per i materiali di lunga durata; che, con riguardo ai materiali per l'igiene personale, a ciascun nuovo giunto vengono consegnati al momento dell'ingresso spazzolino, dentifricio e pettine, mentre si provvede con cadenza mensile alla consegna dei generi correnti per l'igiene personale; che è, comunque, consentito ai detenuti l'acquisto di ulteriori generi di pulizia personale presso il sopravvitto;

11) che nel corso del mese di giugno 2011 sono stati conclusi i lavori di adeguamento del reparto e delle sale colloqui, adesso prive del muro divisorio e dotate di sedie e tavoli che consentono il colloquio con i familiari in condizioni di riservatezza e di confort; che, inoltre, a far data dal 12/12/2011 i familiari accedono al colloquio prenotando allo sportello ovvero telefonicamente il

colloquio stesso, con la conseguenza che i medesimi, adesso, devono presentarsi in istituto circa un'ora prima del turno di inizio del colloquio;

12) che gli atti di autolesionismo sono stati negli ultimi anni in costante decremento, anche grazie al servizio multidisciplinare denominato "Staff multidisciplinare di accoglienza", finalizzato alla prevenzione ed alla gestione del disagio discendente dall'ingresso in carcere e che si auspica possa ricevere maggiori risorse economiche; che il più recente caso di suicidio risale al marzo del 2009;

13) che, relativamente, alla prevenzione del danno alla salute l'assistenza è prestata nel settore della tossicodipendenza dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso il Ser.T. Catania 1 (auspicandosi, però, un aumento del monte ore relativo, attualmente insufficiente a causa dell'aumento della popolazione detenuta); che, in relazione agli altri profili di assistenza sanitaria, l'assistenza ai detenuti della Regione Sicilia non è stata ancora trasferita al Servizio Sanitario Nazionale, rimanendo in carico, pertanto, all'amministrazione penitenziaria; che, a causa delle ridotte risorse finanziarie, è stata ridotta la spesa farmaceutica, assicurandosi, tuttavia, tutti i farmaci di fascia A, regolarmente somministrati; che è assicurato sull'intero arco di tempo delle 24 ore un servizio di guardia medica ed infermieristico, oltre che un servizio psichiatrico per quattro ore giornaliere durante i giorni feriali, oltre che ulteriori servizi specialistici in virtù di convenzioni libero-professionali;

osservato che, sulla base della riferita relazione del Direttore della struttura carceraria di Catania "Piazza Lanza", le lamentele dello [REDACTED] risultano veritiere in relazione agli aspetti del sovraffollamento (dell'intera struttura e, quindi, anche della camera detentiva del medesimo), della conseguenziale carenza di personale addetto ad attività trattamentali e sanitarie e della mancanza di riscaldamento della struttura nel periodo invernale; in relazione alla situazione di grave sovraffollamento deve riconoscersi, in particolare, che essa supera, ancor prima della capienza calcolabile con i parametri individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia europea dei diritti dell'uomo del 16/07/2009, i parametri della capienza regolamentare e della capienza cd. tollerabile; d'altra parte, è evidente che le strutture materiali dell'istituto preposte ad attività trattamentali risultano parametrate ai limiti della capienza regolamentare dell'istituto, con la conseguenza che l'eccedenza di popolazione

carceraria pone in crisi l'intera organizzazione in maniera esponenziale rispetto alla crescita della medesima;

ritenuto, invece, che l'ulteriore domanda di liquidazione di un indennizzo formulata dallo [REDACTED] non rientra nei limiti di competenza di questo Magistrato di Sorveglianza alla luce delle seguenti considerazioni:

con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale; la Corte Costituzionale ha aggiunto che spetta, tuttavia, al Legislatore, di fronte ai diversi meccanismi ipotizzabili, rimediare a detta carenza nell'esercizio della funzione normativa ad esso appartenente in attuazione dei principi della Costituzione; detto intervento normativo, tuttavia, ancora difetta; ciò non significa che la decisione del Magistrato di Sorveglianza all'esito del reclamo ex 35 O.P. sia tuttora priva di carattere giurisdizionale; tale carattere, piuttosto, discende già dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 1997, con conseguente possibilità di ricorrere, ad esempio, in Cassazione avverso la pronuncia del Magistrato di Sorveglianza;

tuttavia, continua a mancare, allo stato, la possibilità di assicurare piena tutela giurisdizionale, per un verso, alle ragioni lamentate dal detenuto con il reclamo e, per altro verso, alle posizioni contrarie dell'Amministrazione; al riguardo, è sufficiente ricordare la notevole differenza di disciplina tra la procedura camerale applicabile al reclamo ex art. 35 O.P. (si tratta della disciplina dettata dall'art. 14 ter dell'Ordinamento Penitenziario, così come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 25079 del 26 febbraio 2003) e l'ordinaria procedura dettata dal codice di procedura civile per le ordinarie controversie civilistiche in punto, in particolare: di possibilità di reclamare, così come previsto dall'art. 14 ter O.P. soltanto avverso un provvedimento dell'amministrazione ed entro 10 giorni dalla comunicazione del medesimo; di comunicazione alla controparte a cura del Giudice di un semplice avviso di fissazione dell'udienza (così come previsto dall'art. 71 O.P., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 14 ter O.P.) in luogo di un atto completo di causa pretendi e di petitum come la citazione del giudizio ordinario); di natura dell'udienza (riservata al difensore ed al pubblico ministero nel caso della

procedura ex art. 14 ter O.P. e non, invece, pubblica); di partecipazione personale delle parti all'udienza (non prevista dalla procedura camerale dell'art. 14 ter O.P. né per l'interessato, né per l'amministrazione penitenziaria tramite un proprio rappresentante, essendo previsto un contraddittorio puramente cartolare); di partecipazione del difensore della controparte (dubbia per la controparte del detenuto e, quindi, per l'amministrazione nel caso di procedura camerale, poiché non espressamente contemplata); di chiamata in garanzia di altri soggetti (non contemplata affatto dalla procedura camerale); di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche (atti di parte non previsti nel caso della disciplina camerale una volta celebratasi l'udienza e riservata la decisione); di possibilità d'impugnazione della decisione esclusivamente con il ricorso per cassazione nel caso della procedura camerale ovvero al giudice d'appello e poi alla Corte di cassazione nel caso dell'ordinario giudizio civilistico;

in definitiva difetta nel caso della procedura camerale applicabile (ex art. 14 ter O.P.) al reclamo previsto dall'art. 35 O.P. la possibilità di assicurare un contraddittorio ed una tutela giurisdizionale piena quali, invece, sono quelli offerti dal legislatore nel caso dell'ordinario giudizio civilistico; questa, d'altra parte, è stata, sostanzialmente, la ragione per la quale, con riferimento alle controversie lavoristiche tra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria assegnate dall'art. 69 comma sesto, lettera a) O.P. alla competenza del Magistrato di Sorveglianza (secondo la procedura dell'art. 14 ter O.P.), la Corte Costituzionale con sentenza n. 341 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma in considerazione dell'inadeguatezza dello strumento predisposto a tutelare in maniera piena ed adeguata tanto le ragioni del detenuto-lavoratore, quanto le ragioni dell'amministrazione penitenziaria; ciò deve ritenersi che vale, a maggior ragione, nel caso di specie in cui il detenuto richiede la pronuncia di condanna dell'Amministrazione ad un indennizzo; non soltanto tale attribuzione del Magistrato di Sorveglianza non è espressamente contemplata dalle norme, ma nel caso in cui lo fosse (come lo è stato per le controversie lavoristiche tra il detenuto e l'amministrazione), la relativa norma sarebbe denunciabile di difetto di legittimità costituzionale ove si limitasse a prevedere una procedura camerale del tipo previsto dall'art. 14 ter O.P.; tale procedura, infatti, così come sopra descritto, non assicura adeguata

tutela giurisdizionale alle parti ex artt. 24, 111 e 113 della Costituzione; né tale tutela potrebbe adeguatamente ottenersi attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 14 ter O.P. (ovvero degli artt. 666 e 678 c.p.p.), così come suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 266 del 2009 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro chiamato a pronunciarsi su due reclami in materia di inserimento nel circuito detentivo di elevato indice di vigilanza;

nel caso del detenuto che richiede una condanna dell'Amministrazione ad un indennizzo, infatti, al di là della possibilità di ritenere con interpretazione estensiva che il difensore legittimato a partecipare al procedimento ex art. 14 ter comma III O.P. sia non soltanto il difensore del detenuto, ma anche il difensore dell'Amministrazione penitenziaria, rimane, infatti, l'impossibilità di colmare tutte le altre lacune sopra segnalate (quindi l'impossibilità dell'amministrazione di partecipare personalmente all'udienza tramite un proprio rappresentante e via dicendo fino all'impossibilità per entrambe le parti di impugnare la decisione innanzi ad un secondo giudice di merito, prima ancora che innanzi al Giudice di legittimità);

in aggiunta a ciò, va segnalato un ulteriore aspetto dirimente della questione, ove si consideri che il carattere impugnatorio del rimedio ex artt. 14 ter e 35 O.P., fa sì che il Magistrato di Sorveglianza possa pronunciarsi soltanto sulla fondatezza o meno del reclamo in ordine alla legittimità dell'atto impugnato, senza possibilità di emettere provvedimenti di condanna ad un dare; può adottare un provvedimento di annullamento di un atto dell'amministrazione soltanto nel caso di reclamo avverso un provvedimento di natura disciplinare ex art. 69 co VI O.P., ma, anche in tal caso, non può annullare l'atto disciplinare per ragioni di merito, bensì soltanto per motivi di legittimità della procedura sanzionatoria; normalmente, invece, all'esito di una procedura congegnata come semplificata affinché possa essere spedita e nell'ambito di un giudizio impugnatorio e di accertamento, può adottare provvedimenti che siano di segnalazione, di esortazione e di raccomandazione, ma non anche provvedimenti di condanna dell'amministrazione ad un dare;

per altro verso, considerando la norma dell'art. 69 comma V O.P., che consente al Magistrato di Sorveglianza di impartire nel corso del trattamento le

disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati, pur doverosamente ritenendo, così come enunciato dalla Corte Costituzionale con l'anzidetta sentenza n. 266 del 2009, che il termine "disposizioni" non significa semplicemente segnalazioni, ma prescrizioni od ordini, non sembra che la condanna ad un dare (quale l'indennizzo) rientri nel novero delle prescrizioni o degli ordini; ciò anche in considerazione del fatto che il carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria riconosciuto a tali disposizioni dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 266 del 2009 viene espressamente ricondotto dalla stessa Corte Costituzionale alle finalità di tutela perseguite dall'art. 69 O.P.; ne deriva che tali disposizioni vanno intese come prescrizioni intese ad assicurare piena estrinsecazione al principio del trattamento detentivo quale trattamento rieducativo e ad eliminare, così come espressamente previsto dalla norma dall'art. 69 comma V ultima parte O.P., eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati; ma in tale contesto non rientra certamente la condanna dell'amministrazione ad un dare; peraltro, un'interpretazione di tal genere e diretta a ricomprendere tra le disposizioni ex art. 69 comma V O.P. anche condanne ad un dare si scontrerebbe comunque contro l'ostacolo rappresentato dall'inadeguatezza, già sopra segnalata, della forma procedimentale dell'art. 14 ter O.P.;

ritenuto, ulteriormente considerando la norma dell'art. 69 comma V O.P. nella sua ultima parte, che deve valutarsi la possibilità di imporre all'amministrazione penitenziaria un *facere*, quale quello di operare lo sfollamento della struttura carceraria,

osservato, tuttavia, che tale possibilità impositoria sotto forma di disposizione vincolante ex art. 69 comma V O.P. nel senso inteso dalla Corte Costituzionale deve escludersi; l'attività diretta ad assegnare detenuti ad una struttura penitenziaria piuttosto che ad un'altra ovvero a sfollare un istituto penitenziario a scapito di un'altro o di altri inerisce, infatti, alla gestione dei circuiti penitenziari da parte dell'Amministrazione; conseguentemente, deve escludersi che il Magistrato di Sorveglianza possa ingerirsi in tale materia, al punto da operare egli stesso uno sfollamento od ordinarlo all'Amministrazione, dovendosi limitare, invece, ad esercitare nella predetta materia della gestione dei circuiti detentivi da parte dell'amministrazione un generico potere di prospettazione quale quello espressamente contemplato dal primo comma

dell'art. 69 O.P.; per altro verso, va osservato che un eventuale e, per le ragioni innanzi dette, inammissibile sfollamento disposto dal Magistrato di Sorveglianza avrebbe come effetto quello di aggravare la situazione di affollamento di altri istituti penitenziari, poichè è noto che il problema del sovraffollamento è un problema di carattere nazionale;

ritenuto, ulteriormente, che al Direttore della struttura carceraria di Catania "Piazza Lanza", va, invece, rappresentata l'opportunità di provvedere al più presto alla riattivazione del servizio di riscaldamento della struttura nei mesi invernali, una volta reperiti i fondi, oltre che di attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di ottenere maggiori risorse da destinare alle attività trattamentali e sanitarie dell'istituto ed alla ristrutturazione ed adeguamento del reparto Nicito;

ritenuto, invece, in ordine a quanto ulteriormente richiesto dallo Scafidi (condanna dell'Amministrazione penitenziaria ad un indennizzo) che il Magistrato di Sorveglianza adito sia sprovvisto, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, della competenza a decidere, dovendosi individuare sul punto la competenza del Tribunale ordinario, cui soltanto spetta di accertare se la condizione di sovraffollamento della struttura carceraria costituisca situazione tale da consentire una pronuncia di indennizzo a titolo di danno morale nel senso richiesto dallo [REDACTED]

osservato, infine, che deve dichiararsi inammissibile la domanda dello [REDACTED] di liquidazione delle spese e competenze di avvocato, in quanto non è prevista alcuna liquidazione di spese e competenze dalla procedura camerale dell'art. 14 ter O.P.;

sentito il parere espresso dal Pubblico Ministero e ritenuto, pertanto, di decidere sul reclamo presentato dallo [REDACTED] così come in dispositivo;

p.q.m.

visti gli artt. 14 ter, 35 e 69 O.P.

dichiara che sussiste presso la Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" una condizione di sovraffollamento che eccede (ancor prima della capienza di 381 detenuti calcolabile sulla base dei parametri individuati dalla sentenza di Giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 16/07/2009) i limiti della capienza regolamentare (155 detenuti) e della capienza cd. tollerabile (221 detenuti) e che tale condizione di sovraffollamento incide sulla legittima

aspettativa dei detenuti e del detenuto reclamante in particolare ad un trattamento rieducativo pieno;

rappresenta, per quanto di competenza del Magistrato di Sorveglianza ex art. 69 comma 1 O.P., al Ministro della Giustizia la suddetta condizione di sovraffollamento;

rappresenta al Direttore della Casa circondariale di Catania "Piazza Lanza", l'opportunità di provvedere al più presto alla riattivazione del servizio di riscaldamento della struttura nei mesi invernali, una volta reperiti i fondi, oltre che di attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di ottenere maggiori risorse da destinare alle attività trattamentali e sanitarie dell'istituto ed alla ristrutturazione ed adeguamento del reparto Nicito;

dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda di liquidazione a titolo di indennizzo per danno morale formulata dallo Scafidi;

dichiara inammissibile la domanda di liquidazione di spese e competenze di avvocato.

Dispone che sia data comunicazione del presente provvedimento anche al Ministro della Giustizia, al Dipartimento centrale dell'amministrazione penitenziaria, al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania ed al Direttore della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 5 marzo 2012.



Il Magistrato di Sorveglianza

(dott. Salvatore Meli)

*Salvatore Meli*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 OGGI: 07 MAR 2012  
 IL CANCELLIERE C1  
 Antonietta Forestiere

07 MAR 2012  
 IL CANCELLIERE C1  
 Antonietta Forestiere